

Dott.ssa PAOLA CHIOSTRINI
NOTARO

Via B. Buozzi, 27 - 51100 PISTOIA
tel. 0573 20297 fax 0573 975328
e-mail: gchiostri@notariato.it

CERTIFICASI

che con atto ricevuto da me Notaio in data odierna, da registrare nei termini, è stato convenuto quanto appresso:

"VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove e questo giorno sette del mese di maggio (7.5.2019), in Pistoia, nel mio studio notarile, via B. Buozzi n. 27, alle ore diciotto.

Avanti di me dr. Paola Chiostrini, Notaio in Pistoia ed iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni non ricorrendo le condizioni di legge che li rendono obbligatori, come il comparente espressamente conferma, si è costituito:

PALAZZI Mons. **PAOLO**, nato a Vernio (PO) il 14 gennaio 1944 (cod. fisc. PLZ PLA 44A14 L775Y), residente a Pistoia, piazza della Vergine n. 2, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'"**ISTITUTO PELAGIA ROMOLI - Onlus**" Ente Giuridico riconosciuto dalla Regione Toscana con deliberazione del 10 novembre 1998, con sede in Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 26 (Cod. Fisc. 80001910472 e Partita I.V.A. 00359840477).

Comparente, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaro sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea di detto Istituto, regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, onde deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni portate dai Decreti Legislativi n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017, per la regolamentazione degli enti non profit, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Mons. Paolo Palazzi, il quale constata e fa constatare a me Notaro:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto, mediante avviso inviato ai soci ed agli organi associativi, ai sensi dello statuto suddetto;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe che rimarranno depositate agli atti dell'associazione, numero ventuno (21) associati su numero cinquantotto (58) iscritti all'Istituto ed aventi diritto al voto; il tutto come risulta dall'elenco che in fotocopia si allega al presente verbale sotto lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente;
- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso stesso Mons. Paolo Palazzi, Presidente, nonché dei Consiglieri Guarducci Michela e Borelli Graziano;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria il Presidente fa presente all'assemblea che, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), si rende necessario adeguare lo statuto vigente alle norme previste da detti decreti onde beneficiare delle semplificazioni ed agevolazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

1°) variare la denominazione dell'Istituto come segue:

"ISTITUTO PELAGIA ROMOLI ODV";

2°) ampliare l'oggetto sociale includendovi anche attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

3°) prevedere la categoria dei "volontari", con le percentuali previste dalla normativa vigente ed i loro compiti;

4°) abrogare la suddivisione dei soci in ordinari, benemeriti ed a vita;

5°) prevedere l'istituzione dell'Organo di Controllo, da nominarsi al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente propone quindi all'assemblea la sostituzione del vigente statuto con un nuovo statuto che si allega al presente atto sotto lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale, omessa la lettura da parte di me Notaro, dichiarando i presenti tutti di conoscerne il contenuto ed approvarlo.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale qui allegato, composto di numero ventuno (21) articoli.

L'assemblea delega infine il componente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche che venissero richieste dall'Autorità di Vigilanza competente.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e nessuno chiedendo la parola, viene chiuso il presente verbale alle ore diciotto e minuti trenta."

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Pistoia li 7 maggio 2019

Per la

Chiostru



STATUTO

"ISTITUTO PELAGIA ROMOLI ODV"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO PELAGIA ROMOLI ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale in Comune di Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 26, e con *durata illimitata*, svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione, in continuità con lo spirito della Fondatrice, persegue come scopo principale la protezione e la tutela della maternità difficile e dell'infanzia a rischio di abbandono e di trauma, al fine di prevenire il ricorso all'aborto, l'abbandono dei minori o la separazione dei figli dalle loro madri naturali. Ispirandosi a principi cristiani e adottando metodologie ad essi riconducibili, l'associazione si prefigge di sostenere situazioni di disadattamento ed emarginazione sociale, progettando e realizzando percorsi di assistenza e promozione umana contestualizzati ed individualizzati, nell'ottica della promozione integrale della persona, del suo reinserimento sociale ed in particolare dell'armonizzazione del rapporto madre-bambino.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, co.1:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*, ai sensi della legge n.53 del 28/03/2003 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*.

Per lo svolgimento delle attività descritte, l'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il principale contenuto riconducibile alle attività di interesse generale svolte dall'associazione è costituito dalla Casa di Accoglienza "Ginetta Gori" (da ora in avanti denominata "Casa"), una struttura residenziale gestita direttamente dall'associazione, che offre accoglienza continuativa a gestanti e madri, maggiorenni o minorenni legalmente emancipate, con figlio/figli di età non superiore ai sei anni compiuti (72 mesi), che si trovino in uno stato di assoluta necessità economica, sociale e/o personale.

La Casa non si propone solo come struttura con finalità assistenziali, ma aspira a costruire intorno alle madri ospitate una rete di supporti tali da stimolare un'autentica opera di promozione umana e sociale. I criteri socio-educativi di riferimento sono quelli indicati dalle discipline pedagogiche, psicologiche e sociologiche. Particolare cura viene posta nello stabilire relazioni stabili ed individualizzate con ogni ospite accolta e con suo figlio/a, per favorire la progressiva auto-consapevolezza e responsabilizzazione della donna, che viene sostenuta nel suo ruolo in ogni modo e con ogni risorsa (interna o esterna alla struttura) ritenuta necessaria al fine di stimolare la sua competenza genitoriale. Le finalità della Casa non si esauriscono quindi nella mera ospitalità materiale quotidiana, ma si sostanziano nelle relazioni terapeutiche intessute con i volontari ed il personale operante e nelle attività specifiche da esso realizzate, secondo le caratteristiche descritte e stabilite dalla normativa di settore.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto al successivo art. 18;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, recesso o decadenza..*

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato *decade dalla carica* di socio qualora non versi la quota associativa nelle modalità stabilite dall'Assemblea, con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento, da effettuarsi anche via mail o messaggio telefonico o forme equipollenti.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il luogo di convocazione deve essere nella provincia della sede legale dell'associazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa oppure del bilancio di esercizio (al superamento delle soglie previste dalla legge).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto per cassa* oppure il *bilancio di esercizio* (al superamento delle soglie previste dalla legge).
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva gli eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto per cassa oppure del bilancio di esercizio (al superamento delle soglie previste dalla legge) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto per cassa oppure il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, il recesso e la decadenza degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare fra i propri membri il Vice Presidente;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra nove e quindici ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sempre *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente*, nominato dall'Organo di amministrazione fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo dell'associazione ammonta attualmente a euro ventimila, importo modificabile in relazione alle successive variazioni di legge, senza che ciò comporti necessità di rettificare il presente Statuto.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa oppure il *bilancio di esercizio* (al superamento delle soglie previste dalla legge) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *sottoposto* all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento delle soglie previste per legge, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti;
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.